

Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 12 maggio 2022, n. 1554 - Maisano, pres.; La Greca, est. - Associazione nazionale energia del vento (avv. Ragazzo) c. Presidenza della Regione Siciliana ed a. (Avv. dist. Stato).

Ambiente - Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della domanda di annullamento promossa dalla ricorrente, dichiaratasi Associazione protezione ambientale riconosciuta come tale con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio datati 24 ottobre 2005 e 11 ottobre 2017 (art. 13 l. n. 349 del 1986), è il decreto in epigrafe indicato con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione delle disposizioni dettate dalla l.r. sic. n. 29 del 2015, ha definito i criteri ed individuato le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.

La ricorrente ha evidenziato le ragioni di invalidità dell'impugnato provvedimento discendenti dalla dedotta (asserita) illegittimità costituzionale, in parte qua, della soprarichiamata legge regionale.

2.- La ricorrente ha, sul piano della disciplina, premesso che:

a) le Linee guida previste dall'art. 12, comma 10 d. lgs. n. 387 del 2003, recante l'«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» e approvate con d.m. 10 settembre 2010, consentirebbero alle Regioni di porre limitazioni e divieti soltanto in atti di tipo programmatico o pianificatorio, esclusivamente con le modalità di cui al paragrafo 17 delle stesse Linee guida (paragrafo contenente i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile);

b) l'allegato 3 delle Linee guida prevedrebbe, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela».

Essa ha quindi dubitato, sotto vari parametri e profili, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. sic. n. 29 del 2015.

3.- Si sono costituiti in giudizio gli intimati rami dell'Amministrazione regionale; soltanto l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha, con memoria, contrastato le difese di parte ricorrente ed ha concluso per l'infondatezza delle avversarie pretese.

4.- All'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

6.- Alla disamina del merito delle questioni conviene premettere, la ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono l'impugnato provvedimento, la disciplina regionale di riferimento, l'assetto delle specifiche prescrizioni dettate dall'Amministrazione regionale e l'articolarsi delle doglianze di parte ricorrente.

7.1.- L'impugnato decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 1 della l.r. sic. n. 29 del 2015 (recante «Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche»), nonché ai sensi dell'art. 2 d. Pr. Reg. Sic. n. 48 del 2012, al dichiarato fine di accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile eolica.

Esso ha individuato le aree non idonee alla realizzazione dei suddetti impianti, «attraverso specifica ricognizione delle aree elencate nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale n. 29/2015 nel rispetto dei criteri del su citato d.m. 10 settembre 2010, paragrafo 17 e del relativo allegato 3».

7.2.- Secondo quanto specificato dal predetto allegato al d.m. 10 settembre 2010, l'individuazione delle aree non idonee avrebbe dovuto muoversi secondo le seguenti direttrici (cfr. testo della motivazione dell'impugnato provvedimento): «a) essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito; b) essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto; c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; d) non riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da

specifiche e motivate esigenze di tutela; e) procedere ad indicare come aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti».

7.3.- La l.r. sic. n. 29 del 2015 prevede, all'art. 1, quanto segue:

«1. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), "Important Bird Areas" (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta».

7.4.- Il Titolo I e il Titolo II dell'impugnato decreto individuano, rispettivamente, le «Aree non idonee» e le «Aree di particolare attenzione» e relativi limiti alla localizzazione dei soprarichiamati impianti di potenza non superiore a 20 kW e, segnatamente:

a) quanto alle aree non idonee, individua le «aree non idonee caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica» (art. 2), i «beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi» (art. 3), le «aree di particolare pregio ambientale» (art. 4);

b) quanto alle aree di particolare attenzione, individua le «aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico» (art. 5), le «aree di particolare attenzione ambientale» (art. 6), le «aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica» (art. 7), le «aree di particolare attenzione paesaggistica» (art. 8), le «aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione» (art. 9).

8.1.- Una prima dedotta ragione di illegittimità riguarda l'art. 10 («disposizione transitoria»), comma 2 del decreto presidenziale impugnato, il quale stabilisce che «ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 29, le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della su menzionata legge regionale n. 29/2015». Il testo dell'art. 3 («norma transitoria») della predetta l.r. sic. n. 29 del 2015, omologamente, stabilisce che «Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.1.1.- In relazione al dato primario – la cui asserita incompatibilità con il dato costituzionale si riverbererebbe sul provvedimento a valle – la ricorrente ha osservato che:

a) la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., i cui principi fondamentali sono contenuti nel d. lgs. n. 387 del 2003 (art. 12) e nel d. lgs. n. 28 del 2011 (artt. 5, 6, 7);

b) le Linee guida oggetto del d.m. 10 settembre 2010 spiegherebbero effetti vincolanti nei confronti delle Regioni e costituirebbero «necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003;

c) le previsioni delle Linee guida (art. 18 commi 4 e 5, volto, intesi, ad attenuare il rigore del principio tempus regit actum) in punto di definizione dei procedimenti in ipotesi di sopravvenienza di una diversa disciplina sarebbero di tenore diverso dalla norma regionale e costituirebbero principio fondamentale in tema di produzione di energia al cui rispetto sarebbero tenute anche le Regioni a statuto speciale;

d) avrebbero dovuto farsi salvi, conseguentemente, gli effetti degli atti endoprocedimentali già compiuti con definizione del procedimento secondo le regole vigenti alla data di presentazione della domanda dovendosi ritenere, diversamente,

sussistente una lesione del legittimo affidamento degli operatori economici.

8.2.- Le suesposte doglianze non sono fondate.

8.2.1.- L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dispone che le Linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

8.2.2.- L'obiettivo delle suddette linee guida è espressamente individuato dalla disposizione citata nella finalità di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

8.2.3.- A sua volta, l'art. 19 del medesimo atto con forza di legge stabilisce: «sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

8.2.4.- Il menzionato d.lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida approvate con D.M. del 10 settembre 2010, si rivolgono nella loro «interezza» alle sole Regioni ordinarie (Corte cost., sentenza n. 224 del 2012, § 4.2.), fermo restando che «la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (Corte cost., sentenza n. 275 del 2011).

8.2.5.- Ora, in disparte l'idoneità o meno delle Linee guida statali a costituire, in tutto o in parte, parametro di legittimità della legislazione regionale in materia (questione che, come si vedrà, con riferimento alla Regione Siciliana si rivela del tutto irrilevante), i due invocati commi (4 e 5) dell'art. 18 stabiliscono che:

a) quanto al comma 4, «Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al punto 18.5»;

b) «i procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti».

8.2.6.- E' del tutto evidente che le predette, diverse, disposizioni recano la disciplina transitoria conseguente all'entrata in vigore di quelle (e solo di quelle) Linee guida e non sono idonee ad assurgere, quantomeno per contenuto, al rango di «principio fondamentale» suscettibile incidere sulla diversa disciplina transitoria sul procedimento di identificazione delle aree non idonee.

8.2.7.- A ciò va, peraltro, aggiunto che:

- le Linee guida statali (fermo restando il diverso campo di applicazione della disciplina transitoria ivi contenuta) fanno salvi i procedimenti in cui è intervenuto il prescritto parere ambientale mentre, nel caso della disciplina regionale, il limite diacronico della definizione della conferenza di servizi decisoria, individuato quale discrimine temporale, si pone in un momento anteriore;

- conseguentemente, il principio *tempus regit actum* il quale attiene alle sequenze procedurali che si compongono di atti dotati di singola autonomia funzionale, di modo che – fatte salve, ovviamente, eventuali apposite norme transitorie – ogni fase o atto del procedimento trova la sua disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo la fase o viene adottato l'atto conclusivo dell'autonoma fase procedimentale nel caso di specie, è qui applicato in modo del tutto coerente e razionale stante la finalità dell'equilibrato rapporto tra i contrapposti interessi che la legge si propone di realizzare;

- nessun affidamento legittimo può ritenersi essere stato leso sul rilievo che qualora un operatore economico prudente e accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (Corte di giustizia CE, sez. I, 14 ottobre 2010, C-67/09, *Nuova Agricast Srl e Cofra Srl*). Nel caso di specie, d'altronde, la disciplina di diritto transitorio contenuta nel d. Pr. Reg. Sic. n. 48 del 2012 – non censurato – corrispondente, seppur dal diverso tenore, a quella delle Linee guida statali invocate dalla ricorrente, deponeva per una scelta in linea con quella poi adottata.

8.3.- Per questa parte la domanda di parte ricorrente va rigettata.

9.- Ulteriori ragioni di illegittimità attengono, in tesi di parte ricorrente, alla asserita non conformità dell'art. 3 l.r. sic. n. 29 del 2015 – e, a cascata, l'individuazione delle aree in cui è preclusa in tutto o in parte l'installazione degli impianti ad opera dell'impugnato decreto – al dato Costituzionale e, segnatamente, ai parametri degli artt. 3, 41, 117, comma primo, 117, comma secondo, lett. s) e 117, comma terzo, Cost., oltre che alle Linee guida nazionali oggetto del d.m. del 2010. Sul punto va chiarito che le doglianze di parte ricorrente investono soltanto il dato legislativo di riferimento e non anche la conformità allo stesso del provvedimento impugnato, del quale la stessa parte ricorrente chiede la caducazione quale effetto della ipotizzata illegittimità costituzionale della norma regionale attributiva del relativo potere.

9.1.- La ricorrente ha, in via di estrema sintesi, osservato che:

a) in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni sarebbe consentito soltanto

individuare, «caso per caso» aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti;

b) la localizzazione sarebbe possibile esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui all'art. 17 dell'allegato 3 delle Linee guida;

c) ai sensi dell'art. 18.1 delle Linee guida, l'individuazione dei siti andrebbe differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto e non potrebbe riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela»;

d) la Regione Siciliana avrebbe illegittimamente introdotto nuove disposizioni, relative all'individuazione di aree e siti non idonei che riguardano la sola fonte eolica e tutti gli impianti, a partire da quelli con potenza superiore a 20 kw, senza motivazione in ordine alle zone specificamente inibite o all'entità delle distanze;

e) la giurisprudenza costituzionale avrebbe già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle Linee guida, non permetterebbe limiti generali di fonte regionale e senza differenziazione tra le diverse fonti rinnovabili e le diverse taglie di impianto, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa UE;

f) il paragrafo 1.2 delle Linee guida stabilirebbe che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17, secondo cui la Regione sarebbe sostanzialmente tenuta a compiere un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti con una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione, ma senza possibilità di divieto, tout court, di localizzazione degli impianti;

g) la limitatezza della competenza legislativa regionale in materia di ambiente avrebbe impedito l'emanazione delle prescrizioni ex l.r. sic. n. 29 del 2015.

10.- Le prospettate doglianze non sono idonee a superare la soglia della non manifesta infondatezza ex l. n. 87 del 1953.

10.1.- Su un piano generale – ma come si vedrà, la Regione Siciliana ha ritenuto di dar luogo ad una scelta di diverso tenore – va dato conto come la perentorietà dell'affermazione secondo cui le Linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010 siano vincolanti per le Regioni a statuto speciale e possano costituire parametro interposto per la verifica della legittimità dell'intervento legislativo regionale debba essere temperata.

10.2.- In primo luogo va ricordato come il d.m. 10 settembre 2010 rivesta natura regolamentare (Corte cost., n. 275 del 2011) e come ricorrano, nella specie, gli indici sostanziali che la giurisprudenza costante della Corte assume a base della qualificazione degli atti come regolamenti (da ultimo, sentenze n. 278 e n. 274 del 2010): detto d.m. contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione.

10.3.- Sul versante del rapporto tra le predette Linee guida e la disciplina regionale va rilevato come la giurisprudenza della Corte costituzionale – così come da ultimo ricostruita da Cons. Stato, sez. IV, n. 2464 del 2022 – si sia attestata nel senso che:

- le Linee guida non sono interamente applicabili alle Regioni e Province autonome e, certamente non sono applicabili i paragrafi 2.1. e 17 a quelle Regioni e Province autonome con competenza esclusiva (come la Regione Siciliana, cfr. art. 14, comma primo Stat. reg. approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455) in materia di paesaggio;
- il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (Corte cost., n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (sentenza n. 69 del 2018);
- il menzionato d. lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010, si rivolgono nella loro «interesse» alle sole Regioni ordinarie (Corte cost., n. 224 del 2012);
- le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve in forza della «clausola di salvezza» di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 387 del 2003, purtuttavia la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia (Corte cost., n. 275 del 2011);

- la competenza primaria attribuita ad una Regione speciale o ad una Provincia autonoma, in materia di tutela del paesaggio, da un lato rende inapplicabili alle suddette autonomie speciali le Linee guida nella loro interezza, ma dall'altro lato non esonera le medesime autonomie speciali dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle menzionate Linee guida (Corte cost. n. 224 del 2012, cit., e n. 168 del 2010);

- non sono comunque ammissibili, nei confronti delle autonomie speciali, «vincoli puntuali e concreti» da parte dello Stato (Corte cost., n. 275 del 2011, cit.);

- a fronte della generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le scelte di diverso avviso ad effetto limitativo - compiute in particolare dalle Regioni a statuto speciale tributarie di una competenza legislativa primaria in determinate materie, nell'ambito delle quali vengono poste particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti - devono essere valutate «non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita» (Corte cost., n. 224 del 2012, cit.);

- rimane fermo il divieto, valido anche per le Regioni a statuto speciale, di invertire il criterio stabilito dal legislatore statale, dovendo comunque le Regioni indicare le aree «non idonee» alla installazione degli impianti (Corte cost., n. 199 del 2014), e non potendo comunque introdurre divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti *de quibus* (Corte cost. n. 148 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 13 del 2014).

11.1.- Ciò detto, va rilevato che l'art. 1 della l.r. sic. n. 29 del 2015 ha premesso l'applicazione, nella determinazione delle aree non idonee, delle previsioni del d.m. 10 settembre 2010, con ciò operando una autonoma scelta applicativa di detto d.m., in linea con quanto già stabilito dal d. Pr. Reg. sic. n. 48 del 2012 (art. 1).

11.2.- Il richiamo del d.m. 10 settembre 2010 fa sì che le previsioni ivi contenute, comprese quelle del paragrafo 17 – che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto non automaticamente applicabili alle autonomie speciali – costituiscano parte integrante della disciplina regionale la quale, nel caso di specie, lungi dall'operare una scelta di scostamento dalla disciplina statale, ha, in realtà, fatto propri, i principi e le regole delle Linee guida.

In tal senso deve ritenersi operante in ambito regionale siciliano l'obbligo di istruttoria tratteggiato dal paragrafo 17 delle linee guida statali il cui allegato 3 è sostanzialmente sovrapponibile alla disciplina primaria regionale la quale non si presta ai dubbi di legittimità avanzati dalla ricorrente.

11.3.- Il dato oggettivo, che dequota fortemente le doglianze della ricorrente Associazione, sul punto, è quello che vede l'art. 1 della l.r. sic. n. 29 del 2015 non già porre un automatico divieto di localizzazione di impianti degli impianti eolici oggetto della disciplina in determinate aree geograficamente indicate, né un divieto su specifiche «categorie» di aree. In relazione a quest'ultimo aspetto la disposizione legislativa citata si limita ad affermare che:

a) l'individuazione delle aree deve avvenire ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida di cui si è detto;

b) la fonte preposta alla individuazione dei criteri e l'individuazione delle aree non idonee non è la legge ma il provvedimento a valle (il quale deve essere emanato «con particolare riferimento» alle aree indicate nelle lettere da «a» a «f»).

11.4.- In tal senso si può discutere se il provvedimento della Presidenza della Regione Siciliana sia conforme o meno a tali direttrici (e non è questa la sede per farlo posto che lo stesso non risulta essere puntualmente censurato per vizi propri), ma certamente non sussistono i presupposti per dirsi sussistente una non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità avanzati dalla ricorrente.

11.5.- D'altronde, è la giurisprudenza (Corte cost. n. 69 del 2018) ad affermare che «È nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela».

11.6.- In tal senso, va ancora evidenziato che la legge non ha escluso l'obbligo di istruttoria «caso per caso», delle aree non idonee, aspetto, questo, che parte ricorrente non ha puntualmente censurato con riferimento alla individuazione delle singole aree concretamente (sia per tipologia, sia per specifica localizzazione) disposta dall'impugnato decreto, il quale ha dettato una disciplina differenziata per tipologia di localizzazione e di impianti.

11.7.- Una specifica contestazione, in tal senso, dell'impugnato decreto con riferimento alle singole aree sarebbe stata viepiù necessaria anche per misurare la posizione legittimante della ricorrente su ogni singola area la quale, come si è detto, sconta criteri e limiti diversi: va, infatti, ricordato che la ricorrente è una Associazione senza fine di lucro alla quale sono iscritte la maggior parte delle imprese del settore delle energie rinnovabili (Corte cost. n. 46 del 2021, §3), con uno scopo associativo e statutario, che è quello di «concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura» (Cons. Stato, sez. IV, n. 460 del 2022). Assetto, questo, che impone una verifica della legittimazione ad impugnare da verificarsi «caso per caso» in relazione alla norma protettiva del relativo interesse: la proposizione indiscriminata di doglianze avverso un dato normativo che è propriamente volto proprio a garantire detto «rapporto equilibrato tra insediamenti e natura», si presta, nel caso di specie, così come prospettata, a suscitare seri dubbi di ammissibilità.

12.- Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente ha dubitato della legittimità costituzionale anche dell'art. 17 l.r. sic. n. 8 del 2018 (secondo cui «Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di

pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»), l'intervenuta abrogazione della medesima disposizione ad opera dell'art. 1, comma 1, l.r. sic. n. 16 del 2018, rende improcedibili le relative corrispondenti doglianze.

13.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo va rigettato; il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile.

14.- L'assetto interpretativo della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)

